



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI ED IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

Approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 13/12/2017

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'affidamento di contratti di appalto ed il conferimento di incarichi di collaborazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta (di seguito Consiglio dell'Ordine o anche Ordine), in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento delle spese.

Articolo 2 - Principi comuni

1. L'Ordine seleziona i propri operatori economici ed i propri collaboratori assicurando il rispetto dei seguenti principi:

- economicità, inteso come uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- efficacia, inteso come congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- tempestività, inteso come l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- correttezza, inteso come una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- non discriminazione e di parità di trattamento, intesi come una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- trasparenza e pubblicità, intesi come la conoscibilità delle procedure, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- proporzionalità, inteso come l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- rotazione, inteso come il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni contraenti, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2. L'Ordine, quando delibera di voler affidare un contratto di lavori, forniture o servizi, ovvero quando delibera di voler conferire un incarico individuale, nomina tra i membri del Consiglio, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi di collaborazione, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio.

3. Non possono essere affidati contratti e/o incarichi di collaborazione a soggetti in conflitto di interessi con i Consiglieri in carica.

Capo I – Affidamento di contratti di servizi, forniture e lavori

Articolo 3 – Procedura di affidamento dei contratti

1. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione previsti all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro sono consultati almeno dieci operatori economici.

Articolo 4 – Avvio della procedura ed indagine di mercato

1. Il Consiglio predisporre una delibera nella quale determina le proprie esigenze di acquisizione attraverso procedura negoziata, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi cui dovrà attenersi il Responsabile Unico del Procedimento per ogni singola categoria di beni e servizi individuata,

2. La procedura prende avvio con la deliberazione del Consiglio che contiene almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. L'indagine di mercato per la selezione del contraente in caso di affidamento diretto o per l'individuazione dai concorrenti da invitare alla procedura negoziata si svolge anche mediante la consultazione dei cataloghi degli operatori economici abilitati su mercati elettronici. Nel caso di affidamento con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto della complessità dell'oggetto del contratto, la consultazione potrà essere svolta con acquisizione di preventivi al fine di determinare i criteri di selezione e di aggiudicazione, ivi comprese le specifiche tecniche, della procedura negoziata.

Articolo 5 – Modalità di scelta del contraente

1. La lettera d'invito alla procedura negoziata deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, in caso di miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso il Consiglio valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

2. All'esito della valutazione delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento, ovvero la Commissione appositamente nominata dal Consiglio, propone al Consiglio stesso l'aggiudicazione in favore del miglior offerente.

3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o scambio di posta elettronica certificata.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento comunica l'esito degli affidamenti ai concorrenti che vi hanno partecipato e provvede alla pubblicazione del relativo avviso, contenente importo ed oggetto della prestazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ordine.

Capo II – Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza

Articolo 6 – Procedura di selezione di collaboratori o consulenti

1. Il conferimento di incarichi avviene attraverso procedure comparative al fine di accertare, secondo criteri oggettivi, il possesso delle professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste, nel rispetto dei principi del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

2. Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti esclusivamente a lavoratori autonomi o professionisti:

- in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
- nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
- che non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- in possesso di comprovata competenza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
3. Il presente regolamento non si applica alle assunzioni di lavoratori subordinati nonché ai casi di assunzione obbligatoria, disciplinati da leggi speciali e nei casi di necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o contratti collettivi.
 4. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi di collaborazione o di prestazione meramente occasionale.
 5. A fronte di una specifica esigenza di svolgimento di determinate attività, verificata l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne in grado di farvi fronte, il Consiglio approva un'apposita deliberazione precisando:
 - l'obiettivo che si intende raggiungere;
 - la motivazione presente alla base dell'esigenza di collaborazione;
 - i requisiti di competenza ed esperienza;
 - l'oggetto e le modalità di espletamento della collaborazione;
 - il compenso lordo massimo;
 - la data presunta di avvio della collaborazione e la relativa durata;
 - le ulteriori informazioni che ritiene utili per il conferimento dell'incarico.

Articolo 7 – Modalità di scelta del collaboratore o del consulente

1. A seguito di deliberazione del Consiglio, la segreteria del Presidente predispose un avviso nel quale sono contenute le informazioni di cui al precedente articolo 6 con l'invito a presentare proposte di collaborazione, allegando i relativi curricula, entro i termini stabiliti.
2. Al fine di richiedere proposte di collaborazione il Consiglio può dotarsi di un sistema informatico, accessibile dal sito istituzionale, attraverso il quale i soggetti interessati, in ogni momento, possono inviare i propri curricula.
3. Scaduto il termine di presentazione delle proposte, su designazione del Consiglio, viene costituita una Commissione, per la valutazione comparativa delle proposte ricevute.
4. Al fine di stabilire una graduatoria dei candidati, la commissione attribuisce ad ogni singola proposta un punteggio che tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) qualifica professionale;
 - b) esperienze maturate nel settore di attività di riferimento;
 - c) metodologia proposta per lo svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuale riduzione dei tempi di svolgimento dell'incarico e/o del compenso richiesto;
 - e) altri elementi legati alla specificità della collaborazione previamente individuati.

5. A conclusione della procedura la Commissione redige un verbale in cui descrive le fasi della selezione con i punteggi assegnati.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento comunica l'esito della procedura di selezione ai candidati che vi hanno partecipato. L'esito della selezione è soggetta ad avviso da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ordine.

7. Il Consiglio si riserva la possibilità di operare in deroga alle procedure definite dal presente regolamento, ferma restando l'idonea motivazione, in caso di esigenze di particolare delicatezza o rilevanza, o di situazioni di eccezionalità o urgenza.

Articolo 8 - Contenuto e modalità di svolgimento degli incarichi

1. Successivamente all'approvazione della procedura di selezione, il Presidente dell'Ordine procede alla stipula del contratto di collaborazione che deve indicare:

- l'attività di studio e/o ricerca e/o consulenza oggetto del contratto;
- le modalità di svolgimento dell'incarico;
- la durata (determinata o determinabile) della collaborazione;
- il corrispettivo e i criteri della sua individuazione (tempi e modalità di pagamento);
- le modalità di coordinamento del collaboratore con la struttura.

2. L'incarico di collaborazione è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Ordine.

3. Il collaboratore non è tenuto, salvo le necessarie esigenze di coordinamento della prestazione, all'osservanza di un orario di lavoro, né è inserito nella struttura organizzativa dell'Ordine.

4. L'Ordine si impegna a mettere a disposizione del collaboratore la propria struttura e le proprie risorse per le esigenze relative all'espletamento dello specifico incarico affidato.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore 7 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio. Il Regolamento viene altresì pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/atti generali nonché sulla home page del sito istituzionale.